

DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997 , n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Vigente al : 4-5-2022

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

SEZIONE I

VERSAMENTO UNITARIO E COMPENSAZIONE

Art. 17
(Oggetto)

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. (6) (6A) (22) (27) (46)

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle

ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#); per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli [articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'[articolo 3, comma 143, lettera a\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#);

((d-bis) all'imposta prevista dall'[articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#)));

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#);

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124](#);

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con [decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 novembre 1992, n. 461](#), e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'[articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41](#), come da ultimo modificato dall'[articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 marzo 1995, n. 85](#);(2)

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'[articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 31 marzo 2005, n. 43](#), e successive modificazioni.

h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; (44)

h-septies) alle tasse scolastiche. (44)

2-bis. COMMA SOPPRESSO DAL [D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N.542](#).

2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato al soggetto interessato.

2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'[articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'[articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'[articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'[articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

(15) (20) (23) (24)

AGGIORNAMENTO (2)

Il [D. Lgs. 23 marzo 1998, n. 56](#) ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998.

AGGIORNAMENTO (6)

Il [D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 422](#) ha disposto (con l'art. 2,

comma 2) che le disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo 17, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1999.

AGGIORNAMENTO (6A)

La [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 10) che "In deroga all'[articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), e successive modificazioni, sono legittimi gli atti compiuti dai sostituti di imposta che, nell'ipotesi in cui abbiano impiegato somme proprie per corrispondere l'acconto di cui all'[articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2000, n. 354](#), abbiano utilizzato il relativo credito in compensazione con i versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000."

AGGIORNAMENTO (15)

Il [D.L. 3 ottobre 2006, n. 262](#), convertito con modificazioni dalla [L. 24 novembre 2006, n. 286](#) ha disposto (con l'art. 2, comma 16) che "L'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella [legge 4 giugno 1973, n. 311](#)."

AGGIORNAMENTO (20)

Il D.P.C.M. 29 luglio 2008, (in G.U. 7/8/2008, n. 184), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli [articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2008, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione".

AGGIORNAMENTO (22)

Il [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito con modificazioni dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#), ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'[articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e' scaduto il termine di pagamento".

AGGIORNAMENTO (23)

Il D.P.C.M. 27 luglio 2010 (in G.U. 03/08/2010, n. 179) ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli [articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2010, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna

maggiorazione".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2010, concernente il differimento, per l'anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono state elaborati gli studi di settore, nonche' il differimento del termine per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010".

AGGIORNAMENTO (24)

IL [D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241](#), come modificato dal [D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito con modificazioni dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#), ha disposto (con l'art. 37, comma 11-bis) che "Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli [articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

AGGIORNAMENTO (27)

Il [D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175](#) ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera b)) che, al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015 "in deroga a quanto previsto dall'[articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997](#) le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomutate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalita' di cui all'articolo 17 del citato [decreto legislativo n. 241 del 1997](#). Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'[articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000](#) fermo restando quanto previsto dall'[articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445](#)".

AGGIORNAMENTO (44)

Il [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito con modificazioni dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#), ha disposto (con l'art. 4-quater, comma 2) che "Le disposizioni di cui alle [lettere h-sexies\) e h-septies\) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio 2020".

AGGIORNAMENTO (46)

Il [D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#) ha disposto (con l'art. 3, comma 3)

che "Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019".

Art. 17-bis

((Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).))

((1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'[articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), che affidano il compimento di una o piu' opere o di uno o piu' servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4](#), del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5](#), del [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente e' effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilita' di compensazione.

2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel

mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo

precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 e' messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validita' di quattro mesi dalla data del rilascio.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalita' di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalita' semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.

8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo e' esclusa la facolta' di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalita' di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5)).

((46))

AGGIORNAMENTO (46)

Il [D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito con modificazioni dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#), ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020".